



**LINEE GUIDA COMUNALI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO INFORMATIVO
PUBBLICO**

Approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 8/4/2016

PREMESSA

I dati delle pubbliche amministrazioni sono un patrimonio della collettività costruito e custodito dalla Pubblica Amministrazione. È compito del Servizio Pubblico nel suo insieme non sprecare tale patrimonio, prenderne cura e valorizzarlo, creando tutte le condizioni possibili per gestirlo in modo efficiente a beneficio della comunità. La diffusione delle informazioni prodotte e detenute dalle PA può avere conseguenze positive a livello di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione, modernizzazione, qualità dei servizi offerti, nonché consentire la creazione di circoli virtuosi di innovazione sociale.

Affinché l'obiettivo di mettere a disposizione il patrimonio informativo possa trovare una concreta ed efficace applicazione, con una propria sostenibilità, è necessario alimentare una cultura e una conoscenza a sostegno degli open data, attraverso un processo che coinvolga direttamente i dipendenti pubblici che quotidianamente producono, elaborano e gestiscono i dati. E' indispensabile far vivere questa attività non come atto dovuto, imposto secondo una logica top-down, ma fornendo invece gli strumenti per comprendere che il rilascio di quei dati può conferire un ulteriore valore ai medesimi, favorendo il miglioramento dei servizi o lo sviluppo di nuovi. Parallelamente è fondamentale la costruzione di una conoscenza nel territorio che non solo sensibilizzi i soggetti esterni alla PA al rilascio dei dati, ma che possa anche favorire il riuso stesso del patrimonio informativo pubblico.

In coda alla presenti linee guida si riportano un glossario e un elenco di riferimenti normativi normativo, che possono costituire un sintetico e utile strumento di supporto nell'ambito degli open data.

COSA SONO GLI OPEN DATA

Con il termine Open Data, o dati aperti, si fa riferimento a quei “dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di convertirli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati” (*Open Knowledge Foundation*).

In particolare, in base all'art. 68, comma 3 del CAD, gli Open Data hanno le seguenti caratteristiche:

1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti; sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione”.

Gli Open Data costituiscono pertanto uno degli strumenti disponibili per perseguire l'obiettivo di un *Open Government*, ovvero un governo del territorio basato su principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione.

Essi contribuiscono a garantire la conoscenza dell'azione amministrativa e a favorire la partecipazione attiva alle progettualità e alle scelte politiche, innescando anche una collaborazione attiva e diretta da parte di cittadini, imprese, associazioni, ecc.

I dati aperti però sono anche un volano di sviluppo economico, perché consentono:

- a chi utilizza già i dati delle PA per il proprio lavoro (ad esempio *layer* geografici), di potersi accedere in modo più semplice e veloce sulla rete internet;
- a chi ha competenze ed idee per sviluppare nuove applicazioni, di avere a disposizione i dati di base su cui mettere in opera la propria idea, facendola diventare un prodotto ad alto contenuto innovativo.

IL PROCESSO DI APERTURA DEI DATI

GLI ATTORI

Al fine di garantire lo sviluppo del progetto di apertura dei dati del Comune di Chieri e di consolidarne la sua sostenibilità vengono individuate delle figure organizzative, che con diverse finalità e diversi compiti, sono, in egual misura, attori preziosi del processo innovativo e di cambiamento:

- **Open Team**

Tale funzione organizzativa promuove l'uso e la diffusione degli Open Data sia nell'Ente che sull'intero territorio, anche coinvolgendo i diversi stakeholders in senso ampio, quali gli Enti Locali, le Associazioni culturali, ambientali, sociali, sportive e di categoria di carattere locale. A tal fine verranno organizzati percorsi formativi e di aggiornamento diffuso, con particolari corsi specialistici agli operatori che contribuiscono alle fasi tecniche del rilascio.

L'Open Team:

- propone annualmente le tipologie di dati da rilasciare - anche in base alla verifica degli archivi già disponibili - gestisce il processo di apertura dei dati dal punto di vista tecnologico e governa la pubblicazione dei dati nell'area dedicata del proprio sito istituzionale, nonché la divulgazione sul sito Open Data regionale;
- cura le relazioni con la struttura Open Dati Piemonte, promuove collegamenti e collaborazioni con gli Istituti di Ricerca, universitari e non, e con gli incubatori di imprese;
- monitorizza l'intero processo e predispone progetti di sviluppo per candidature a bandi per la ricerca di fondi.

La collocazione del Team nella struttura organizzativa viene determinata dal Piano esecutivo di gestione, preferibilmente in una posizione di staff nell'organigramma.

- **Referente tematico**

Tale ruolo appartiene a coloro che detengono la conoscenza dei dati che potrebbero essere oggetto di "apertura". Il Referente tematico, individuabile nel responsabile dell'area gestionale o dei servizi autonomi, identifica i dati e ne valuta la pubblicabilità. Il Referente tematico è colui che esercita la titolarità del dato e pertanto valuta la legittimità del processo, la pianificazione, la possibilità di sviluppare processi virtuosi di riutilizzo dei dati in sinergia con tutte le realtà locali.

- **Referente tecnico**

Tale figura è individuata dal Referente tematico fra i propri collaboratori e rappresenta la figura che produce, elabora, aggiorna i dati - correlati dai relativi metadati -, utilizza gli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Team Open Data, e trasmette i dataset all'Open Team per la pubblicazione sulle piattaforme web.

LE FASI DEL PROCESSO DI APERTURA

I diversi attori sopracitati vengono coinvolti nelle diverse seguenti fasi del processo di apertura:

1. Individuazione dei potenziali dati

Annualmente, nel Piano esecutivo di Gestione – Piano delle Performance, vengono definiti, su proposta dell'Open Team, gli ambiti funzionali rispetto ai quali devono essere aperti i dati, al fine di favorire il rilascio dei medesimi, non solo in base alla disponibilità delle informazioni, ma anche in base a progettualità verticali che si intendono sviluppare. Successivamente il Referente tematico individua, sulla base delle linee definite dallo strumento di programmazione, i dati effettivi da rendere disponibili, elaborare o produrre per l'apertura.

2. Analisi dei dati

A seguito dell'individuazione dei dati il Referente tematico compie un'analisi volta a verificare la loro possibile distribuzione sotto il profilo giuridico e la stima dei costi di estrazione dal sistema di gestione.

Sotto il profilo giuridico, il Comune di Chieri può provvedere alla pubblicazione per finalità di riutilizzo dei dati di cui è titolare o di cui ha la piena disponibilità, *“in quanto i poteri e le facoltà connessi al riutilizzo spettano unicamente al titolare del dato”* (art. 5, c.5, D. Lgs. n. 36/2006). A tali fini, *“titolare del dato”* è *“la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità”* (dall'art. 2, lett. i), D. Lgs. n. 36/2006 e s.m.i.), mentre altre eventuali Amministrazioni che utilizzino il dato non diventano titolari del dato medesimo, essendone soltanto fruitrici, ai sensi dell'art. 58, c. 1, D. Lgs. n. 82/2005.

La pubblicazione di dati come dati di tipo aperto non modifica la titolarità dei dati rilasciati.

Nel caso in cui al titolarità sui dati sia condivisa tra diversi soggetti (pubblici o privati), la pubblicazione come dati di tipo aperto è consentita solo se chi la effettua ha la piena disponibilità dei dati o previo accordo tra i soggetti titolari in merito alla pubblicazione (in conformità alla L. n. 633/1941 e s.m.i. *“Legge sul Diritto d'Autore”*).

In conformità a quanto stabilito nel D.Lgs. 36 del 2006 e s.m.i., non sono oggetto di riutilizzo i documenti e i dati detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione, né i documenti, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dalla legislazione sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Inoltre, non sono rilasciati come dati di tipo aperto per il riutilizzo i dati che potrebbero violare:

- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto statistico, industriale e commerciale o altri vincoli di segretezza fissati in obblighi di legge;
- i diritti di proprietà intellettuale di terze parti;
- il diritto alla protezione dei dati personali.

L'attività di pubblicazione di dati personali contenuti in dati di tipo aperto, è consentita solo se espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, D. Lgs. 196/2003).

Per agevolare la trasparenza amministrativa e rendere riutilizzabile il maggior numero possibile di dati, pur sempre garantendo al meglio la protezione dei dati personali o coperti da segreto, l'Ente favorisce, ove possibile, la pubblicazione di dati aggregati o anonimizzati, in modo da non consentire alcuna identificazione, nemmeno indiretta, dei soggetti a cui tali dati si riferiscono, coerentemente con la normativa vigente in materia. A tali documenti sono associate apposite licenze standard per il riutilizzo dei dati, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 36/2006, e in applicazione delle raccomandazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e di accelerare i processi di innovazione legati al riutilizzo di dati pubblici, il Comune di Chieri mette a disposizione i dati pubblici di cui è nella disponibilità, secondo il principio di gratuità e, pertanto, di norma, senza l'applicazione di tariffe o corrispettivi, come previsto dall'art. 7 d. lgs 36/2006 e s.m.i. In casi specifici ed eccezionali ed in presenza di costi effettivi legati alla riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei dati richiesti, e sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, potranno essere applicate specifiche tariffe determinate dal Comune in base ad un principio di sostenibilità ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 36/2006 e s.m.i.

Le eventuali tariffe saranno proposte dal titolare dei dati, valutate assieme alla struttura competente in materia di Open Data, e definite in linea con quanto stabilito da regolamento nazionale.

Verificata la pubblicabilità del dato sotto il profilo giuridico e dei costi, sarà compito del referente tecnico effettuare un'analisi della qualità delle informazioni contenute nel dataset, per verificarne la completezza, l'effettiva corrispondenza con la realtà, la correttezza e l'aggiornamento.

Coerentemente con la certificazione ISO/IEC25012, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) identifica un dato come di qualità quando soddisfa i seguenti requisiti:

- **Accuratezza:** Il dato ed i suoi attributi sono accurati quando rappresentano correttamente ciò a cui si riferiscono.
- **Attualità:** Il dato ed i suoi attributi si dicono attuali o tempestivamente aggiornati quando è giusto il tempo rispetto al procedimento cui si riferiscono. Il dataset è di qualità quando il dato viene aggiornato ogni volta visiano variazioni rilevanti e quando viene rispettata la periodicità di aggiornamento dichiarata nei metadati.
- **Coerenza:** I dati e i suoi attributi si dicono coerenti quando non presentano contraddittorietà rispetto ad altri dati, almeno nell'ambito dell'amministrazione che ne è titolare.
- **Completezza:** Il dataset risulta completo quando è esaustivo per tutti i valori attesi e rispetto alle fonti che concorrono alla definizione del procedimento. Nel caso di dati tabellari, ad esempio, si parla di completezza quando non sono presenti celle vuote dovute alla dimenticanza e all'errore nell'imputazione del dato.

3. Produzione dei dataset

A cura del Referente tecnico vengono prodotti i dataset individuati, preferenzialmente con un'estrazione oppure con una generazione effettiva.

I dataset devono essere possibilmente proposti in diversi formati aperti, al fine di garantirne la massima possibilità di utilizzo, favorendo il maggior grado di apertura.

Ogni dataset deve essere accompagnato da un metadato contenente una serie di informazioni fondamentali per rendere effettivamente riusabili i dati pubblicati. Tali indicazioni sono relative a

informazioni generali (data e frequenza di aggiornamento, completezza, responsabile della pubblicazione) e informazioni specifiche sulla struttura dei dati e sulla licenza di utilizzo.

Periodicamente e con cadenza almeno annuale, i referenti tecnici devono provvedere all'aggiornamento dei dati già disponibili e oggetto di riutilizzo.

4. Pubblicazione dei dataset

Le licenze di riferimento utilizzate dal Comune di Chieri per la pubblicazione dei dataset di cui è titolare sono le licenze standard individuate dalla Regione Piemonte nelle "Linee Guida relative al riutilizzo e alla diffusione tramite la rete internet dei documenti e dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale" e relativi allegati, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale 8 ottobre 2012, n. 22-4687 e pertanto:

- **CC0 - Creative Commons Zero** (*garantisce la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro*)
- **CC BY – Creative Commons Attribuzione 2.5 ed eventuali versioni successive** (*concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte*)

Tali licenze rappresentano ad oggi lo standard di fatto per la licenza di diritti di proprietà intellettuale online, in ragione dell'ampiezza del riutilizzo concesso, del loro alto livello di interoperabilità con altri modelli di licenze standard, della loro facilità di comprensione e diffusione nel pubblico grazie a un linguaggio semplice e molto conosciuto.

Qualora ricorrano giustificati motivi tali da orientare la scelta verso una licenza standard diversa da quelle di riferimento, la specifica licenza, per quanto possibile, deve rispettare il principio di consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

Per attribuire una licenza ai dati da pubblicare è sufficiente citare la licenza (nome e versione) che si intende adottare nella pagina web in cui si pubblicano i dati, nel disclaimer del sito o in altro posto ma comunque in modo tale che sia chiaro per chi utilizza il dataset con quale licenza esso è distribuito.

Il dato e/o il documento riutilizzabile, infatti, verrà pubblicato sulla piattaforma accompagnato anche dalla relativa scheda metadato.

Con metadatazione ci si riferisce alla produzione di informazioni volte a descrivere un insieme di dati, così da rendere intellegibile il loro significato a chiunque e semplificandone la ricerca e il riutilizzo.

Il metadato dovrà, secondo il modello regionale, presentare la seguente dicitura relativamente alla licenza:

Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici [NOME del dataset]

Il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici "[inserire denominazione e DESCRIZIONE SINTETICA degli stessi]" è stato concesso dal Comune di Chieri in qualità di soggetto a tale fine legittimato che ne detiene la piena disponibilità. Il Comune di Chieri autorizza, pertanto, la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione, modifica e riutilizzo del documento e dei dati in esso contenuti da parte di chiunque vi abbia interesse e per qualunque fine, secondo i termini della Dichiarazione Creative Commons - CC0 1.0 Universal (testo integrale:

<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>).

oppure

Riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici [NOME del dataset]

La titolarità piena ed esclusiva del documento "[DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DEL DOCUMENTO]" è del Comune di Chieri, ai sensi della L. 633/41 e s.m.i. (Licenziante). Il Comune di Chieri autorizza la libera e gratuita consultazione, estrazione, riproduzione e modifica dei dati in essa contenuti da parte di chiunque (Licenziatario) vi abbia interesse per qualunque fine, purché nel rispetto dei termini della licenza Creative Commons–Attribuzione2.5Italia (testo integrale: <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode>).

Si precisa esplicitamente che con la presente licenza il Licenziante intende autorizzare il Licenziatario ad esercitare, ferme restando le restrizioni della licenza di cui sopra, anche i diritti disciplinati dall'art. 102-bis e ss., L. 633/41 e s.m.i. (c.d. diritto sui generis del costituente di una banca di dati).

La fase di pubblicazione avviene a cura dell'Open Team e prevede la pubblicazione sia su apposita sezione del sito www.comune.chieri.to.it, che sul portale regionale dei dati aperti www.dati.piemonte.it

5. Diffusione dei dataset e monitoraggio dell'efficacia

La diffusione dei dataset, anch'essa seguita dall'Open Team, comporta direttamente la pubblicazione nell'area dedicata del portale istituzionale del Comune, promuovendone anche un'azione comunicativa a livello locale.

In seguito, secondo le procedure previste, la struttura interna si adopera per la pubblicazione dei medesimi sul portale dedicato della Regione Piemonte <http://www.dati.piemonte.it/>.

E' indispensabile misurare l'interesse suscitato dai diversi dataset (tenendo traccia del numero di visualizzazioni o download di ciascun dataset) e valutare se e quali dati possano aver favorito la creazione di App o di altri strumenti o servizi.

I soggetti interessati al riutilizzo di dati non ancora oggetto di pubblicazione, possono presentare formale richiesta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 36/2006 s.m.i., avvalendosi dell'indirizzo di posta elettronica openteam@comune.chieri.to.it, che verrà presa in carico e gestita dalla struttura Open Team, che provvederà all'inoltro ai referenti titolari. Allo stesso modo verranno gestiti suggerimenti o reclami inerenti i dati pubblicati.

Quadro di sintesi riferimenti normativi

Normativa in ambito di Open Data e ambiti correlati	
Direttiva n. 2003/98 CE relativa alla "Public Sector Information" – PSI	Getta le basi normative per l'avvio dei processi di apertura dei dati e dei documenti pubblici nelle diverse amministrazioni dei Paesi Membri allo scopo di favorirne il riutilizzo da parte di chiunque e per qualunque finalità, fissando regole minime in materia di accesso, licenze, regole di non discriminazione tra riutilizzatori e principi di tariffazione.
Direttiva n. 2013/37/UE relativa alla "Public Sector Information" – PSI 2	Modifica la direttiva 2003/98/CE e stabilisce che l'apertura di dati e documenti pubblici per il riutilizzo non è più una facoltà degli enti pubblici ma un obbligo. La direttiva amplia i settori soggetti alla normativa sul riutilizzo anche al settore dei beni culturali, fissa regole sui formati per il riutilizzo e stabilisce il principio del costo marginale in materia di tariffazione.
D. Lgs. n. 36/2006 relativo all'accesso alle informazioni nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98	Recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2003/98/CE.
D.Lgs. n. 102/2015 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, attuativo della Direttiva 2013/37/UE	Modifica il D. Lgs. n. 36/2006, per recepire le modifiche previste dalla Direttiva 2013/37/UE.
D.Lgs. n. 82/2005 con s.m.i. "Codice dell'Amministrazione digitale" – CAD	Contiene, tra l'altro, norme di riferimento in materia di open data (artt. 50, 52 e 68, come innovati in particolare dall'art. 9 del D.L. 179/2012, convertito con L.221/2012) stabilendo il principio di open by default per i dati pubblici e fornisce le definizioni di dati aperti e di formati aperti (cfr. taba "definizioni").
L. n. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi"	Norma fondamentale per il funzionamento del sistema pubblico italiano, rileva in quanto fondante il diritto d'accesso, salvaguardato dall'articolo 4 della normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica (D. Lgs. 36/2006)
D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	Normativa salvaguardata dall'articolo 4 della normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica (D. Lgs. 36/2006), sia a tutela degli interessi privati dei soggetti a cui i dati personali si riferiscono, sia a fondamento della diffusione di dati personali di interesse pubblico.
L. n. 633/1941 "Protezione dei diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"	Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", Normativa salvaguardata dall'articolo 4 della normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica (D. Lgs. 36/2006), a tutela del diritto d'autore e del diritto sui generis sulle banche dati, sulle opere dell'ingegno e sugli altri diritti connessi.
D.Lgs. 33 del 14/03/2013 inerente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni	Ha riordinato e innovato la disciplina della trasparenza amministrativa e ha stabilito che tutti i dati e i documenti a pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati in formati aperti e con licenze che ne permettano il riutilizzo.
L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti"	Norma fondamentale per il funzionamento del sistema pubblico italiano, rileva in quanto fondante il diritto d'accesso, salvaguardato dall'articolo 4 della normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica (D. Lgs. 36/2006).

amministrativi”	
D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 - “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica	Normativa salvaguardata dall'articolo 4 della normativa sul riutilizzo dell'informazione pubblica (D. Lgs. 36/2006), a tutela del diritto d'autore e del diritto sui generis sulle banche dati, sulle opere dell'ingegno e sugli altri diritti connessi.
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	normativa sui contratti pubblici per cui è prevista la pubblicazione come dati di tipo aperto.
Decreto Legge 83/2012 “misure urgenti per la crescita del Paese ” (Decreto Sviluppo, conv. in Legge 134/2012) , art. 18	("Amministrazione aperta") ha fissato i primi obblighi di pubblicazione come open data di dati pubblici.
Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	ha individuato ulteriori dati pubblici da pubblicarsi come open data. L'open data è qui considerato come principio abilitante la trasparenza e come strumento per prevenire azioni di corruzione.
L.R. 24/2011 recante “Disposizione in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione comunale”.	L.R. n. 24/2011 impegna la Regione Piemonte a garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, a favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, a incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

Normativa Open Data su specifiche materie relative a tematiche ambientali, trasporti e infrastrutture, di particolare interesse per lo sviluppo di un'economia innovativa

Direttiva 2003/4/CE “sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”, recepita dall'ordinamento Italiano con D. Lgs. 195/2005	La normativa è collegata all'istituto dell'accesso, ma esonera il richiedente dal dimostrare un interesse specifico. Inoltre, presenta la necessità di costruire cataloghi pubblici dell'informazione ambientale, espone alcuni principi in tema di tariffazione e relativi alla qualità di questi dati.
Direttiva 2007/2/CE “che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), recepita dall'ordinamento Italiano con il D. Lgs. 32/2010	Fissa standard tecnici per l'accessibilità, la fruibilità e la riutilizzabilità dell'informazione territoriale.
Direttiva 2010/40/UE “sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto”, recepita dall'ordinamento Italiano con il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 1/2013	Stabilisce i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

Glossario

Termine	Definizione	Fonti
Public Sector Information (PSI)	L'informazione in possesso degli enti pubblici, ivi compresi gli organismi di diritto pubblico L'informazione pubblica si caratterizza per essere di tipo statico o di tipo dinamico. L'informazione statica è rappresentata dal contenuto informativo in possesso della Pubblica Amministrazione (ad esempio gli archivi dei beni culturali); l'informazione dinamica è invece prodotta dalle istituzioni pubbliche nello svolgimento dei propri compiti istituzionali (ad esempio i dati di bilancio di un ente)"	<i>Dir-2003/98/CE; d. Lgs. 36/2006; Linee Guida AgID Open Data</i>
Dato	Rappresentazione fisica di fatti, eventi atomici, fenomeni oggettivi, informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di essere umani o mezzi automatici	<i>Linee Guida AgID Open Data 2014</i>
Open data (Dato di tipo aperto)	I dati tipicamente non riferibili a singole persone "che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.	<i>art. 68, c. 3, lett. b) CAD</i>
Open source	Quella categoria di software che può essere liberamente usato, cambiato e condiviso (allo stesso modo o in forma modificata) da chiunque. Il software open source è il prodotto di molte persone e viene distribuito tramite licenze che rispettano la Open Source Definition. <i>Open Data e Open Source sono due cose differenti che riguardano uno i dati l'altro i software</i>	<i>http://opensource.org/</i>
Dataset	Una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente.	<i>Linee Guida AgID Open Data</i>
Documento	qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) e qualsiasi parte di tale contenuto.	<i>Direttiva 2003/98/CE art. 2 c. 3</i>
Titolare del dato	La pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità.	<i>art. 2, c. 1, lett. i, D. Lgs. 36/2006</i>
Dato pubblico	Il dato conoscibile da chiunque". <i>E' pubblicabile come open data.</i>	<i>art. 1, c. 1, lett. n, CAD e art. 2, c. 1, l. d), D. Lgs. 36/2006</i>
Dato a conoscibilità limitata	Dati la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti. <i>Solitamente non sono pubblicabili come open data.</i>	<i>Linee Guida AgID Interoperabilità</i>
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od	<i>art. 4, c. 1, lett. b,</i>

	associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". Non sono pubblicabili come open data a parte casi eccezionali (es. obbligo di legge o di regolamento).	<i>Codice Privacy</i>
Dati sensibili	I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Non sono pubblicabili come Open Data	<i>art. 4, c. 1, lett. d, Codice Privacy</i>
Anonimizzazione	L'elaborazione dei dati che comprende informazioni personali in modo che le persone non siano più identificabili dai dati risultanti. L'anonimizzazione consente ai dati di essere pubblicati senza violare il principio della protezione dei dati.	<i>OKFN - Open data Handbook - Glossario</i>
Dato statistico	Dato proveniente da uno studio o da una sorgente amministrativa, utilizzato per produrre statistiche e/o dati che comprendono tali statistiche. Pubblicabili come open data ad alcune condizioni.	<i>Linee Guida AgID Interoperabilità</i>
Metadato	I metadati sono dati che descrivono e definiscono altri dati in un determinato contesto. Nel caso specifico dei metadati descrittivi, essi costituiscono un livello di informazioni che corredano i dati, ne esplicitano alcune caratteristiche e ne rendono più semplice l'identificazione	
Formato di dati di tipo aperto	Formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi.	<i>art. 68, c. 3, lett. a), CAD</i>
Disponibilità	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.	<i>art 1, c. 1, lett. o, CAD</i>
Fruibilità	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.	<i>art. 1, c. 1, lett. e art. 58 lett. c) CAD</i>
Riutilizzo	L'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti. (Lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo)	<i>Direttiva 2003/98/CE art. 2, comma 1, 4)</i>
Interoperabilità	In ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.	<i>Linee Guida AgID Open Data</i>